



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE

DELIBERAZIONE	n. 462 data 23-04-2021
PROPOSTA	n. 983 data 22-04-2021

Struttura proponente: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Responsabile del procedimento: MINUTELLA NICOLETTA
Responsabile struttura proponente: MINUTELLA NICOLETTA

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la realizzazione del programma congiunto "Trapianti cardiaci e/o assistenza ventricolare meccanica nei pazienti GUCH"

Immediatamente eseguibile: SI



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la realizzazione del programma congiunto "Trapianti cardiaci e/o assistenza ventricolare meccanica nei pazienti GUCH"

II DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18/12/2020

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la nota prot. AOUS n.9245 del 21.04.2021 (conservata agli atti) con la quale il Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, stante la proficua collaborazione in essere per l’effettuazione di interventi cardio-chirurgici, richiede alla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio la stipula di una convenzione quinquennale per la realizzazione del programma congiunto “Trapianti cardiaci e/o Assistenza ventricolare meccanica nei pazienti GUCH”, per un numero indicativo stimato di cinque casi annui;

Considerato che il programma è finalizzato a mettere a fattor comune le expertise delle rispettive équipes, al fine di garantire la gestione dei pazienti congeniti adulti complessi, presi in carico dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese che necessitano di assistenza ventricolare meccanica e/o candidabili al trapianto cardiaco;

Visto lo schema di convenzione di cui all’Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, condiviso tra le Parti;

Dato atto che le condizioni economiche indicate in convenzione prevedono la remunerazione da parte dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese di quote percentuali dei DRG specifici di intervento, oltre ad eventuali maggiorazioni per l’intervento di un secondo operatore, rimborso spese di viaggio e rimborso del costo di materiale *disposable* eventualmente utilizzato, per il numero di interventi annui effettuati;

Ritenuto opportuno, per quanto premesso e specificato, approvare lo schema di convenzione tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la realizzazione del programma congiunto “Trapianti cardiaci e/o Assistenza ventricolare meccanica nei pazienti GUCH”, riportato in Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il dirigente proponente, anche in veste di responsabile del procedimento, Dott.ssa Nicoletta Minutella, Direttore della UOC Affari Generali e Legali, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto



Delibera firmata digitalmente



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

di competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di approvare lo schema di convenzione tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la realizzazione del programma congiunto "Trapianti cardiaci e/o Assistenza ventricolare meccanica nei pazienti GUCH", riportato in Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio aziendale, determinati dalla remunerazione da parte dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese di quote percentuali dei DRG specifici di intervento, oltre ad eventuali maggiorazioni per l'intervento di un secondo operatore, rimborso spese di viaggio e rimborso del costo di materiale disponibile eventualmente utilizzato, per il numero di interventi annui effettuati;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni stante l'esigenza manifestata dalle Parti di avviare la realizzazione del programma di collaborazione;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Antonio Davide Barretta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott. Roberto Gusinu

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE E LA
FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO PER LA RICERCA MEDICA
E DI SANITA' PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
CONGIUNTO "TRAPIANTI CARDIACI E/O ASSISTENZA VENTRICOLARE
MECCANICA NEI PAZIENTI GUCH"**

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE, di seguito denominata
"AOUS", con sede in Siena, Strada delle Scotte 14, P.IVA 00388300527, nella
persona del Direttore Generale, Prof. Antonio Davide Barretta,

E

La FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO per la Ricerca Medica e di
Sanità Pubblica, di seguito denominata "MONASTERIO", con sede in Pisa, via
Trieste, 41, P.I. 01851550507, in persona del Direttore Generale, Dr. Marco Torre

PREMESSO CHE:

- lo stabilimento di Massa della MONASTERIO, Ospedale del Cuore "G.
Pasquinucci", è centro di riferimento della Regione Toscana per la cardiochirurgia
pediatrica;

- l'AOUS e la MONASTERIO hanno già stipulato una convenzione per l'effettuazione
di interventi cardiocirurgici di chiusura del dotto di Botallo che scadrà l'11 marzo
2023;

-con nota Prot. n. 9245 del 21.04.2021 l'AOUS ha richiesto la stipula di una nuova
convenzione avente ad oggetto la realizzazione del programma congiunto "Trapianti
cardiaci e/o assistenza ventricolare meccanica nei pazienti GUCH" , di durata
pluriennale decorrente dalla data di sottoscrizione, per un numero stimato di n.5 casi
annui;

Per quanto sopra detto, si conviene quanto segue:

1. La MONASTERIO e l'AOUS, di seguito congiuntamente "le Parti", intendono mettere a fattor comune le expertise delle rispettive équipes, al fine di garantire presso l'AOUS la gestione dei pazienti congeniti adulti complessi, che necessitano di assistenza ventricolare meccanica e/o candidabili al trapianto cardiaco. I ruoli, le responsabilità, le modalità di interazione fra i professionisti dei due Enti, nonché i diversi apporti forniti dalle Parti sottoscrittrici, saranno indicati in apposito Protocollo condiviso tra le Parti.

2. La MONASTERIO, nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione, si rende disponibile a:

- garantire con medici specialisti in cardiologia, cardiologia interventistica pediatrica, cardiocirurgia pediatrica e cardio-rianimazione, il supporto clinico necessario per il corretto inquadramento dei pazienti e del planning chirurgico condiviso; a tal fine, la MONASTERIO metterà a disposizione anche il proprio laboratorio di bioingegneria "BioCardioLab";

- garantire lo stand-by cardiocirurgico per la preparazione del ricevente e per la procedura d'impianto dell'organo che verrà effettuato presso l'AOUS;

- garantire, laddove la AOUS lo ritenesse necessario, il supporto cardio-rianimatorio nel decorso post-trapianto.

L'AOUS provvederà alla gestione clinica del paziente, favorendo la condivisione delle informazioni con l'equipe della MONASTERIO

3. L'AOUS e la MONASTERIO si impegnano a favorire la massima collaborazione tra i propri professionisti, consentendo al personale autorizzato l'accesso alle strutture di entrambe le Aziende per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo.

In merito al personale che, eventualmente, sarà chiamato ad accedere alle strutture

dei due Enti, rimangono a carico delle Parti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro, ivi compresi gli obblighi assicurativi e gli obblighi di sorveglianza sanitaria.

Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura, ai fini della sicurezza.

Eventuali ulteriori e specifici aspetti, attinenti il personale impegnato nelle attività rientranti nella presente Convenzione, potranno essere concordati tra le Parti e definiti in atti operativi.

Le Parti, in merito, si impegnano a cooperare coordinandosi per quanto attiene alle attività di protezione dei rischi sul lavoro.

4. Ogni richiesta di prestazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Sanitaria della MONASTERIO, che provvederà alla necessaria autorizzazione.

5. Il materiale clinico frutto delle predette consulenze, esperite le necessarie procedure ed acquisiti i prescritti consensi, potrà essere oggetto della elaborazione scientifica congiunta da parte del personale medico delle due Istituzioni e sarà pubblicato con duplice intestazione.

6. Per quanto riguarda le condizioni economiche verranno applicati i seguenti criteri:
In base all'attività effettuata viene riconosciuto alla MONASTERIO l'importo derivante dall'applicazione delle seguenti tariffe e maggiorazioni:

A) codice intervento ICD9CM "(3751) TRAPIANTO DI CUORE":

- 15% del DRG (103.1) Trapianto di cuore o impianto di sistema di assistenza

cardiaca (euro 64.479,00), pari ad euro 9.671,85 per intervento;

- ulteriore 5% del DRG per 2° operatore e/o anestesista pari, a euro 3.223,95

B) codice intervento ICD9CM “(3766) INSERZIONE DI SISTEMA DI ASSISTENZA CARDIACA IMPIANTABILE”:

- 15% del DRG (103.2) Trapianto di cuore o impianto di sistema di assistenza cardiaca (euro 64.479,00), pari a euro 9.671,85 per intervento;

- ulteriore 5% del DRG per 2° operatore e/o anestesista pari, a euro 3.223,95

C) rimborso chilometrico per spese di carburante (1/5 del costo del carburante per ogni km percorso) inerenti il viaggio;

D) valore a consuntivo per il materiale disponibile eventualmente utilizzato;

7. Costituiranno documenti comprovanti l'avvenuta prestazione le attestazioni rilasciate dalle strutture che hanno fruito della prestazione.

8. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati –GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. l'AOUS e la MONASTERIO, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR, quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente Convenzione.

I soggetti impegnati nella presente convenzione sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice Privacy”, come modificato dal Decreto legislativo n.101/2018, limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale; le persone che agiscono per conto delle Parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra

le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Per effetto di quanto evidenziato, le Parti garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata dalla presente convenzione è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

I professionisti sanitari delle Istituzioni, impegnati nella presente convenzione agiscono in qualità di incaricati al trattamento dati personali, secondo le istruzioni fornite loro dai rispettivi Titolari del trattamento.

9. La validità delle disposizioni contenute nel precedente punto è espressamente prevista anche dopo la risoluzione della convenzione avvenuta per qualsiasi motivo, compresa la naturale scadenza.

10. Le attività dedotte in convenzione rientrano nei compiti istituzionali dei professionisti in esse coinvolti e – ove siano svolte al di fuori dell'orario di lavoro – sono considerate rientranti nell'attività libero-professionale intramuraria per cui i relativi compensi sono assimilati, ai soli fini fiscali, a redditi di lavoro dipendente.

11. Le condizioni economiche, così come determinate al punto 6, verranno corrisposte dall'AOUS alla MONASTERIO, la quale provvederà eventualmente ad attribuirlo al personale che ha effettuato la prestazione in regime di attività libero-professionale, ai sensi della normativa vigente.

12. L'AOUS provvederà a liquidare le somme dovute alla MONASTERIO dietro presentazione di regolare fattura elettronica cui dovranno essere allegati l'elenco degli accessi, privati dei dati identificativi dei pazienti, e copia della documentazione di spesa sostenuta dal personale della MONASTERIO stessa. Il codice univoco per

fatturazione elettronica è UF1MAT.

Con cadenza semestrale l'intera partita tariffaria potrà essere rivalutata sulla scorta dell'effettivo andamento riscontrato, previo accordo scritto fra le Parti.

13. La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi è a carico di AOUS in qualità di titolare del rapporto di cura, salvo diritto di rivalsa nei casi previsti dalla normativa vigente.

14. I dipendenti delle Parti, nell'espletamento della loro attività, sono assicurati all'INAIL per rischio infortuni, con oneri a carico del proprio ente di appartenenza o dei professionisti stessi, compresi gli spostamenti da un presidio all'altro, secondo la vigente normativa.

15. I Professionisti impegnati nell'attività di cui al presente accordo:

- si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto di interessi ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;

- rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dai Piani aziendali per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (Legge n.190/2012 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n.3372013), nonché dei Codici etici e di comportamento delle Aziende Parti;

- sono soggetti all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio.

Le parti sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. n.33/2013 ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle Parti di risolvere anticipatamente il presente accordo.

16. La presente convenzione ha la durata di anni cinque, a far data dalla sottoscrizione della stessa e potrà essere anticipatamente disdetta da ciascuna delle

Parti, a mezzo PEC, con un preavviso minimo di mesi tre.

L'atto sarà sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n.241/1990 e ss.mm.ii.

Eventuali modifiche al presente Protocollo alla presente convenzione potranno essere apportate solo tramite atto scritto fra le Parti.

17. Le spese di bollo della presente convenzione, pari ad euro 32,00, sono a carico delle Parti in egual misura. L'imposta di bollo a carico della MONASTERIO verrà assolta virtualmente dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, giusta autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 38985 del 23/7/2014, integrata con autorizzazione n. 2017/26348 del 22/05/2017, mentre l'imposta di bollo a carico dell'AOUS verrà assolta in maniera virtuale come da Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Siena n. 2467/2000 integrazione n. 35254 del 13/10/2016. Essa verrà registrata solo in caso d'uso, come disposto dall'art.5 del D.P.R. n.131/1986, a cura e spese della parte che lo avrà interesse a farlo.

18. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Il Direttore Generale

Prof. Antonio Davide Barretta

Per la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio

Il Direttore Generale

Dr. Marco Torre